

## Il Codice per la veneta mercantile Marina: istantanee dei lavori

documenti tratti da:

GIORGIO ZORDAN, *Il Codice per la Veneta Mercantile Marina, 2, Gli anni della vigenza e il tempo della memoria*, Padova: CEDAM, 1987 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, 105)

### *Nota-spese, Venezia, 16 dicembre 1767<sup>1</sup>*

Nota di spese occorse per la raccolta dagli Archivj de' competenti Magistrati delle Leggi, Terminazioni, ed altro circa la Navigazione Mercantile, copie, trassunti, summarj, confronti, ed altre fatture, che si resero necessarie, per la preparazion de' materiali per il nuovo Statuto di Marina, quali spese devono supplirsi.

In salario di due Coadiutori a ducati 10. al mese v. C. per cadauno, da primo Agosto 1761 a tutto Luglio 1762	ducati 240 V. C.
In salario di tre Coadiutori dall'anno 1765 sin a tutto Dicembre 1767, sono anni tre, a ducati 10. V. C. per cadauno ut supra al mese	ducati 360 V. C.
	ducati 600 V. C. <sup>2</sup>
In mercedi à traduttori, che tradussero dal Francese i Codici di Luigi XIV, e Luigi XV <sup>3</sup> , ed altri Libri dall'Inglese	ducati 200 V. C.
	ducati 800 V. C.

### *Scrittura dei due Deputati alla regolazione della veneta mercantile Marina, Venezia, 22 gennaio 1174 (m.v.)*

Serenissimo Principe.

Scaduta per le recenti providenze<sup>4</sup>, la mansione della laboriosa deputazione al Codice di Marina, che in ordine a più man di Decreti<sup>5</sup> dall'anno 1760. a questa parte fù da noi sostenuta sino al grado di aver quello disposto, ed incaminato (per quanto a noi poteva appartenere) ad una prossima meta ad onta de' ritardi tutti incontrati dalle molteplici replicate commissioni a Consoli, e Residenti d'ogni situazione, a Capi di Piazza, e de' Parcenevoli, a Capitani, e particolari Traficanti con le scale tutte del sussistente commercio, previj li spogli 'occorrevoli degl'interni, ed esterni Archivj così pubblici, come privati a norma del prescrittoci con li Decreti nel proposito della Serenità Vostra, e finalmente attese le traduzioni di più volumi, onde esaurir tutti li lumi, e legislazioni, e rilevar etiamdio tutti que' sconcerti, e disordini, che nell'evoluzione d'un'affar ne' suoi raporti il più difficile mancar non dovevano all'importante commissione di allestir que' fogli, che convertirsi dovevano finalmente in Patrio Statuto di Marina il più accomodato<sup>6</sup>. (...)

Qualor appunto piaccia alla Serenità Vostra d'incaminar all'integral sua perfezione una cotal opera (che noi custodiamo frà tanto con tutto il volume de' relativi fondamenti, ed istituzioni a publica disposizione)<sup>7</sup> come che per il prescritto istitutivo sistema questa dovrebbe continuare nell'intrapreso esame trà le conferenti Magistrature de' 5. Savij e dell'Armar, a quali tal'ora dovrebbero unire altri Offizij, cui le soggette relative materie possono appartenere, così per nostro riverente sentimento, quand'anche fosse novellamente proveduto l'affare d'altri Soggetti, che quello riasunto portar lo potessero alla Conferenza predetta, riputaressimo un

<sup>1</sup> Rendiconto dei pagamenti effettuati fino alla data indicata per l'elaborazione del progetto; non sono indicate le spese per stipendi, materiale di cancelleria, ecc., che rientrano nel normale funzionamento degli uffici che collaborano nell'iniziativa, ovvero i Cinque Savi alla Mercanzia e i Provveditori all'Armar.

<sup>2</sup> I coadiutori cui la nota si riferisce sono scrivani assunti in aggiunta a quelli che già facevano parte dell'organico dei ministeriali addetti alle magistrature in conferenza.

<sup>3</sup> Si tratta dell'*Ordonnance du commerce* (1673) e dell'*Ordonnance touchant la marine* (1681) redatte da Jean-Baptiste Colbert per Luigi XIV, nonché delle *ordonnance* redatte da Henri François D'Aguesseau per Luigi XV sulle donazioni nel 1731, sui testamenti nel 1735 e sui fedecommissi nel 1747. Resta incerta l'individuazione dei "libri inglesi".

<sup>4</sup> In un fiacco e inefficace tentativo di semplificare la gestione della cosa pubblica, un decreto del Senato aveva appena sciolto tutte le *conferenze* (= comitati o commissioni, formati dalla riunione congiunta di più magistrature) che non avessero ancora concluso i loro lavori; ne era rimasta vittima anche la conferenza sulla marina, che eleva subito insolite proteste.

<sup>5</sup> I commissari sottolineano che l'impresa era stata fino ad allora oggetto di un continuato interesse da parte del Senato, suscitando l'emanazione di numerosi interventi normativi.

<sup>6</sup> Dettagli sull'istruttoria, condotta in modo esaustivo sul materiale normativo previgente, nonché sulla prassi come riferita dai professionisti del mercato marittimo.

<sup>7</sup> Potrebbe forse trattarsi, oltre che di una manifestazione di zelo e diligenza, anche di un velato richiamo allo smarrimento della bozza di riforma statutaria, insabbiata sotto il dogado di Andrea Gritti a metà del Cinquecento?...

tal mezzo tanto incerto, e contingente ad ottenere il fine proposto, che più tosto dovremmo temer di veder l'argomento giacente, ed inespedito<sup>8</sup> (...)

### *Decreto del Senato, Venezia, 28 dicembre 1775*

1775. 28 Dicembre in Pregadi<sup>9</sup>

Li Deputati al Codice di marina, nel deponere, in esecuzione alla Legge del Maggior Consiglio 17. Gennaro decorso, il pesante incarico ad essi con replicati decreti appoggiato, e che con singolar fervore, ed abilità sostenerono, fanno giungere a questo Consiglio nella diligente Scrittura, ch'in ora s'è intesa, graditi riscontri delli molti studj dà essi prestati per la discussion dei tanti diversi Articoli, e per l'approntamento dei lumi, e cognizioni indispensabili, onde fondatamente determinarsi à quelle regole, e discipline, che più conferenti fossero ai pubblici oggetti in un argomento di così grave importanza.

Non possibile però riuscito essendo al fervor instancabile dei benemeriti Cittadini, di poter riddur le cose à quel perfetto termine, che corrispondente sia in tutto alla grandezza dei pubblici oggetti, trova conferente la maturità di questo Consiglio, e perché in ogni parte riporti esatto adempimento la presa massima, e perchè insieme perir non abbiano tanti lumi raccolti, e tanti studj sin ad ora diretti à togliere il disordine, e la confusione, in cui in presente si trova involta la Legislazione della marina, di divenire a quelle deliberazioni che istituite da' maggiori nostri, furono anche in questi recenti tempi con utilità pubblica poste in uso e però L'anderà parte, che nel primo giorno, che si riddurrà questo Consiglio, sia fatta elezione di nove onorevoli Nobili Nostri di virtù, ed esperienza, che non si caccino frà di loro né per Famiglia, né per parentella<sup>10</sup>, ed abbino avuto titolo di Proveditor all'Armar, ò di V. Savj alla Mercanzia, ò di Proveditori d'Armata, ò di Capitani delle navi<sup>11</sup>.

Possano esser tolti da qualunque luogo, ed Ufficio, eccettuati quelli del Collegio nostro, e questi costituir abbiano un Collegio denominato alla formazion del Codice di Marina, nel qual durar dovranno per anni trè, o quanto meno ricercasse la deffinition dell'affare<sup>12</sup>.

Si eleggeranno frà loro con la pluralità de' Voti trè Pressidenti per la raccolta degl'occorrenti lumi alla convocazione del Collegio, che potrà riddursi in numero di sette almeno.

Incombenza d'esso Collegio sarà il riconoscere gl' Articoli tutti sin ad ora esibiti dalla cessata Conferenza<sup>13</sup>, ed il ridurre all'integral sua perfezione una tal opera con la maggior possibile sollecitudine, rassegnando di tempo in tempo quallora occorresse, ò all'intiero compimento dell'affare le terminazioni<sup>14</sup>, che prese fossero con la pluralità dei voti<sup>15</sup>, onde avvalorate rimaner abbiano dalla pubblica approvazione.

Resta infine rimessa in copia al Collegio medesimo l'inserta Scrittura, e l'altra che versa sull'istituzion della casa, e sull'indicazion de modi per assicurar il mantenimento di quei Marinari, che per l'età, ò per l'incontrate indisposizioni resi si fossero incapaci di più servire<sup>16</sup>, non che li Volumi, e Carte tutte, che li Deputati con comendabile impegno hanno raccolto, ond'accelerar s'abbiano anche con un tal mezzo gl'utili effetti delli di lui studj, ed applicazioni.

E delle presenti, per quanto lo riguarda, sia data copia al Segretario alle Voci per lume.

de sì \_\_\_\_\_ 76

de no \_\_\_\_\_ 3

non sinceri \_\_\_\_\_ 6 lecta Collegio

### *Scrittura dei Capi di piazza e dei parcenevoli, Venezia, 24 settembre 1784*

Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori V. Savj alla Mercanzia.

---

<sup>8</sup> Si raccomanda di non interrompere la continuità del lavoro modificando radicalmente la composizione di una nuova commissione. Tenendo conto che la partecipazione a lavori lunghi e complessi come quelli di riforma legislativa rappresentavano un grave intralcio al progresso delle carriere politiche, il desiderio dei commissari uscenti di proseguire nella loro opera appare specialmente commendevole.

<sup>9</sup> Sia pure a distanza di parecchi mesi, il Senato accoglie i suggerimenti della commissione uscente e ne nomina una nuova, di cui però fanno parte i due principali autori della prima bozza.

<sup>10</sup> Ovvero, che non si trovino in situazioni di incompatibilità reciproca.

<sup>11</sup> Si richiede esperienza nell'ambito della navigazione e/o del commercio, in specie marittimo.

<sup>12</sup> S'intende che la scadenza dalla carica avrà luogo al termine del terzo anno, oppure alla conclusione dei lavori prima di tale termine. Non sono previste proroghe nè un possibile protrarsi dei lavori.

<sup>13</sup> Ovvero, rivedere la prima bozza.

<sup>14</sup> La nuova commissione dovrà proporre al Senato, uno alla volta oppure in un'unica occasione a lavori finiti, il tenore dell'atto o degli atti normativi idonei a realizzare la riforma del regime della navigazione mercantile sulle navi venete.

<sup>15</sup> Si richiedono dunque la maggioranza semplice e un numero legale di sette su nove componenti; quindi è possibile assumere validamente delibere con quattro voti su nove (presumibilmente, i tre voti dei presidenti più quello di almeno uno dei componenti).

<sup>16</sup> La Repubblica fa rientrare tra i compiti dello Stato, almeno in alcuni ambiti, anche interventi di pubblica previdenza e assistenza che soltanto l'Ottocento maturo giungerà a progettare, se non realizzare, altrove.

Piacque all'autorità di V.V.E.E. alla commissione ingiuntaci<sup>17</sup> riguardante le censurabili direzioni che si tengono d'alcuni sudditi Capitani, di aggiungere alla nostra obbedienza con vocale rispettabile loro comando di dover liberamente proferire il rispettoso nostro sentimento, e rassegnare singolarmente le cause, dalle quali deriva la mala condotta de Capitani medesimi, con infinite pessime conseguenze al commercio, e alla veneta mercantile navigazione.

Prestandosi adunque col più sommesso ossequio al venerato incarico grave in se stesso, e gelosissimo ne' suoi rapporti, divotamente esporremo, che una delle cause principali sembra ché attribuirsi possa alla facilità di dar a Capitani, che scelti vengano dal Parcenevole, ed esibiti dal medesimo al Magistrato di V.V. E.E. la Reggia Patente, senza che vi precedano tutti li necessari esami che riconoscer facciano la loro capacità nell'impiego, quanto anche la loro onestà, e costume<sup>18</sup>.

(...)

A queste due cause aggiungere si può una terza niente meno degna de Pubblici rimessi e riguarda, la eccedente quantità di Paccottiglie, o siano Portate<sup>19</sup>, che ad oggetto di un indebito lucro si fanno d'alcuni Capitani, e dall'Equipaggio con pregiudizio del Parcenevole, ed in alcuni casi anche del Pubblico Errario.

Tali esorbitanti Portate producono viaggi lunghissimi per il deviamiento delle lor direzioni<sup>20</sup>, e moltissime volte prendono da ciò origine anche li Naufraggi, o danni rilevantissimi nel corpo de Bastimenti, ed alle Merci, mentre li Capitani ad oggetto di far in tal modo il loro interesse, e niente curando quello del Parcenevole, e de caricatori, caricano eccedentemente il Bastimento, e per contrabbandare poi si espongono col medesimo sopra spiagge, o si ritirano in Calanche, o in altre situazioni nascoste, e pericolose per verificare la contraffazione, deludendo i Pubblici Daciali Diritti, e in tal modo azzardando il decoro della Bandiera, l'interesse de Parcenevoli de Mercanti, ed Assicuratori<sup>21</sup>. Anche l'arbitrio che tall'uni si prendono di alterare i patti convenuti nel contratto di nolleggio, deviando nel viaggio dal retto camino, e trattenendosi con lunghe stalie ne Porti per l'esito de propri effetti<sup>22</sup>, paliando la lor direzione col pretesto di esser stati condotti dalla violenza de venti, o di ristorarsi da qualche danno rissentito nel Bastimento genera pure tal volta gravissimi inconvenienti, e incomode conseguenze, lasciando esposto il Parcenevole a giudiziarie pretese, e litigi con gl'interessati del carico, e con li Assicuratori ancora<sup>23</sup>.

(...)

---

<sup>17</sup> I Cinque Savi alla Mercanzia avevano chiesto informazioni sui principali problemi causati dalla mancanza o dalla poca chiarezza delle norme in materia di navigazione mercantile, con particolare attenzione verso la disciplina della professione di capitano. I *parcenevoli* sono gli armatori, imprenditori individuali o societari (spesso si trattava di *societates unius negotii*, costituite cioè per la costruzione e gestione di una singola nave, come oggi avviene ad esempio per la realizzazione di film a lungo metraggio); ad essi spettava l'assunzione dei capitani sulle proprie navi, salva la sorveglianza dello Stato sulla loro idoneità professionale.

<sup>18</sup> Si chiede una maggior severità nella concessione dell'autorizzazione all'esercizio della professione di capitano, sia sotto il profilo della competenza tecnica, sia sotto quello della disciplina penalistica.

<sup>19</sup> Si tratta di partite di merce che il capitano e, in misura minore, l'equipaggio hanno diritto di caricare gratuitamente sulla nave e di commerciare in esenzione da imposte, a titolo di *benefit* sul contratto di ingaggio.

<sup>20</sup> I capitani deviavano dalla rotta concordata con i parcenevoli e i caricatori, onde gestire i propri affari in scali non previsti...

<sup>21</sup> ...o addirittura in approdi fortunosi, dove consegnare o ricevere merce proibita in frode al fisco; i danni alla nave o al carico, o la stessa perdita di questo, ridondavano in danno degli armatori, dei caricatori e dei loro assicuratori.

<sup>22</sup> Quando pure gli affari del capitano si svolgevano nei porti autorizzati, la convenienza di approfittare di una situazione favorevole del mercato o di attendere l'arrivo di una consegna di merce poteva fargli ritardare la prosecuzione del viaggio. I pretesti menzionati nella scrittura ricordano per tenore quelli addotti dal capitano della barca (peraltro da diporto) che compare nel primo capitolo di *Tre uomini a zozzo* (*Three men on the bummel*, 1900) di JEROME K. JEROME, ai paragrafi "...*Danger of sailing when the wind is off the land*" e "*Impossibility of sailing when the wind is off the sea*".

<sup>23</sup> Dato che la scelta del capitano era eseguita dall'armatore, contro quest'ultimo si rivolgevano, a titolo di *culpa in eligendo*, le richieste di risarcimento per danni causati dalla condotta appunto del capitano.

**C O D I C E**  
 P E R L A  
**V E N E T A**  
**MERCANTILE MARINA**

APPROVATO DAL DECRETO  
 DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO

21. SETTEMBRE 1786



MDCCLXXXVI

PER LI FIGLIUOLI DEL GIU Z. ANTONIO PINELLI,  
 STAMPATORI DUCALI.

**I N D I C E**

PARTE PRIMA.

TITOLO		Carte	
I.	Fabbrica dei Bastimenti	3	
II.	Capitanj	12	
III.	Patentati	40	
IV.	Marinari	50	
V.	Scrivani	69	
VI.	Nocchieri	80	
VII.	Piloti	88	
VIII.	Chirurgi	94	
IX.	Cappellani	97	
X.	Cadetti	100	
XI.	Parcenevoli	103	
XII.	Consoli	118	

PARTE SECONDA.

TITOLO		Carte	
I.	Raffegge	135	
II.	Perizie	141	
III.	Grazie, Portate, e Mesta dei Marinari	144	
IV.	Accordi, Paghe, Panatiche dei Marinari	155	
V.	Contratti a Cambio Marittimo, offa a rischio di Mare	172	
VI.	Sicurtà	176	
VII.	Naufragj	194	
VIII.	Getti	212	
IX.	Prove di Fortuna	216	
X.	Avarae	220	

PAR-

PARTE TERZA.

TITOLO		Carte	
I.	Polizze di Carico	231	
II.	Noleggi	236	
III.	Carichi	250	
IV.	Degli Ammiraglj dei Porti del Lido, e di Malamocco	252	
V.	Piloti d' Istria	261	
VI.	Peotte, ed altre Barche da Remurchio	270	
VII.	Testamenti, e Successioni di quelli, che muojono in Mare	274	
VIII.	Ancoraggio	278	
IX.	Savorra	282	
X.	Navigazione limitata	286	



ADDI 30. AGOSTO 1786.

**R**idotto al completo suo termine, e rassegnato alla Sovrana Autorità dell' Eccellentissimo Senato, per la sua approvazione, il Codice della Mercantile Marina, nel quale sono raccolte le Leggi, Regole, e Discipline concernenti le varie Classi delle Persone, che sono nel medesimo contemplate, ed egualmente i particolari doveri, che sono a ciascuna di dette Classi rispettivamente assegnati; e volendo gl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Cinque Savj alla Mercanzia rilevare, e riconoscere con precisione l' esatto adempimento in ogni sua parte di questa

pe-

VII

nistro Residente, Console, o Vice-Console, che vi fosse, da cui rispettivamente ritrarre esso Capitano a propria cauzione relativo Attestato; restando in pari tempo incaricato il detto Pubblico Rappresentante, Ministro, o Console rispettivo di porgerne di volta in volta corrispondente riscontro al Magistrato Nostro, per le successive Deliberazioni. Tutti quelli Capitani, Uffiziali, o altri, che volessero provvedersi di questo Codice, si rivolgeranno alla Pubblica Stamperia, da cui ne verranno rilasciati gli Esemplari a quel prezzo per cadauno, che sarà fissato, e descritto al termine del Volume.

Serve in fine la presente anche a rendere universalmente noto, che chiunque Capitano, Uffiziale di Marina, o Commerciante di qualunque Classe, oltre le istanze, che direttamente appartener possono a' suoi particolari riguardi, averà permissione, e libero accesso per lo spazio di due Anni dalla Data delle presenti, a rassegnare al predetto Eccellentissimo Magistrato tutte quelle significazioni, che in rapporto al Codice, o a qualunque suo Articolo riputasse convenienti, e meritevoli della Pubblica conoscenza.

E la

VI

peculiare legislazione, devengono con le presenti a comandare:

Che ciascuno de' Sudditi Capitanj, a quali sarà per la prima volta consegnato gratis dal Magistrato Nostro un Esemplare del Codice stesso, abbia ad ogni intrapresa di nuovo Viaggio da qualunque Suddito, od Estero Porto, a leggere, o far leggere, e ridurre alla più chiara, e facile intelligenza degli Uffiziali di Marina, ed altri Individui tutti componenti il rispettivo Equipaggio del Bastimento, li Titoli, Leggi, e Doveri, che alle Classi delli medesimi rispettivamente appartengono; in pena di Ducati 50. V.C. per ogni omissione, da essere a ciascun Trasgressore irremissibilmente levata, e da non potersi rimettere, se non con Ballottazione a tutti li Voti di questo Magistrato ridotto al completo suo numero.

In riscontro di questa eseguita Pubblica volontà, prima della partenza da questo Porto, dovrà ciascun Suddito Capitano farne constare a questo Magistrato medesimo l' esatto suo adempimento; come dovrà pur eseguire in qualunque altra Suddita, od Estera Scala, o Porto verso il Pubblico Rappresentante, Mi-

ni-

VIII

E la presente sarà pubblicata, e stampata in fronte al Volume del Codice, ed avrà a riportare esatta, e puntuale la sua esecuzione.

( Antonio Cappello 1.<sup>o</sup> Savio alla Mercanzia.

( Prospero Valmarana Savio alla Mercanzia.

( Agostin Barbarigo Savio alla Mercanzia.

( Girolamo Ascanio Molin Savio alla Mercanzia.

( Piero Pefaro Savio alla Mercanzia.

Zuanne Vincenti Fojcarini Scgr.

(...)

## TITOLO UNDECIMO

## P A R C E N E V O L I .

## I

**T**utti que' Sudditi, che o attualmente possiedono, o in avvenire facessero fabbricare, o acquistassero per proprio conto de' Bastimenti, faranno annoverati nel numero de' Parcenevoli, e come tali avranno il diritto di nominare i rispettivi lor Capitanj, e di esibirli a' Magistrati competenti; salvo però sempre l'esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite nel Titolo della fabbrica de' Bastimenti, in quello de' Capitanj, e nell'altro delle Patenti.

## 2

Compita la fabbrica, o acquistato alcun Bastimento, farà debito del rispettivo Parcenevole di notificarlo tosto al Magistrato all' Armar, specificando gl' Interessati, se ve ne fossero, la qualità, la portata, e la denominazione del Bastimento medesimo, per esser il tutto registrato dal Ministro a ciò destinato; senza di che non potrà mai conseguire la Regia Patente, nè per conseguenza usare delle Venete Insegne.

G 4

3 Pri-

(...)

144

## TITOLO TERZO

G R A Z I E , P O R T A T E , E M E S A  
D E' M A R I N A R I .

**S**endo permesso alla Veneta Marina Mercantile, per specioso privilegio delle nostre Leggi, d'introdurre in questa Città, in misure per altro limitate, e corrispondenti ai diversi viaggi, varj Effetti esenti dai Dazj, Tasse, Cottimi, Noli, Avaree, ed imposizioni d'Arti, lochè si denomina Portata privilegiata dei Marinari; quindi è che per togliere qualunque arbitrio, od equivoco, vengono con i seguenti Articoli a stabilirsi, e dichiararsi le precise Misure, ed i Generi, su' quali avranno a verificarsi le indicate concessione Esenzioni.

## I

Ogni Marinaro Suddito, che navigherà fuori del nostro Golfo, qualora sia da due Anni descritto, e senza alcun debito verso la Scuola di San Niccolò, e così pure l'Estero compreso nel terzo permesso negli Equipaggi, quando però avrà li requisiti prescritti all' Articolo terzo del Titolo Marinari, e sia esso pure senza debito verso la Scuola predetta, farà capace di godere l'esenzione dai Dazj per Barille due di Vino della tenuta di Secchi sei per cadauna; eccettuati li Vini forestieri, Liquori, Moscati, e Aceti, che gli restan vietati. Una egual' esenzione avrà pure per quattro  
Sche-